P R PUGLIA FESR 20212027
AVVISO PACCHETTI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE TURISMO

AVVISO PACCHETTI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE TURISMO
MINI PIA TURISMO

COESIONE ITALIA 21-27 PUGLIA | Cofinanziato dall'Unione europea | REGIONE PUGLIA

Sommario

Premesse 2
Capo I FINALITÀ E OPERATIVITA' DELL'INTERVENTO 2
Art. 1- Finalità, riferimenti normativi e regimi di aiuto 2
Art. 2 - Definizioni 5
Art. 3 - Operatività dell'intervento e dotazione finanziaria 5
Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 6
Art. 4 - Soggetti beneficiari 6
Art. 5 – Localizzazione 6
Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI 6
Art. 6 – Tipologie di progetti ammissibili 6
Art. 7 – Entità delle spese agevolabili e degli aiuti 9
Art. 8 – Intensità delle agevolazioni 9
Art. 9 - Spese ammissibili 13
Art. 10 - Spese non ammissibili 15
Capo IV MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA DOMANDA 16
Art. 11 – Presentazione ed istruttoria della domanda 16
Art. 12 - Modalità attuative del progetto e concessione delle agevolazioni 18
Art. 13 – Monitoraggio 18
Capo V REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI 19
Art. 14 - Durata e termini di realizzazione del progetto 19
Art. 15 - Cumulo 19
Art. 16 – Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale) 20
Art. 17 – Decadenza dal beneficio di concessione, revoca e rideterminazione delle agevolazioni erogate 20
Art. 18 – Variazioni al programma approvato 22
Capo VI DISPOSIZIONI FINALI 22
Art. 19 – Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. 22
Art. 20 - Pubblicità e trattamento dei dati personali 22
Art. 21 - Norme anticorruzione 24
PER INFORMAZIONI: 24

Premesse

1. Il presente Avviso rende operativi:
   - le disposizioni previste dal Programma Regionale 2021 - 2027 – PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 (d'ora in avanti PR) approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione C (2022) 8461 del 17/11/2022 che approva il programma "Programma regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e della quale la Giunta regionale ha preso atto con Deliberazione N. 1812 del 07/12/2022 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 20/01/2023;
   - gli indirizzi della strategia di specializzazione S3 "Strategia regionale per la specializzazione intelligente" - Smart Puglia 2030 - (d'ora in avanti S3), approvata dalla Giunta regionale il 27 aprile 2022 con deliberazione n. 569 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 13 giugno 2022, che persegue il rafforzamento del turismo sostenibile, l'innovazione e l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo anche attraverso la riqualificazione di edifici sottoutilizzati o inutilizzati, l'ampliamento, l'ammodernamento e la ristrutturazione di immobili per le attività turistiche, lo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di attrattori culturali e naturali del territorio, la promo-commercializzazione dei prodotti turistici regionali, realizzati anche da reti di impresa, ampliando le occasioni di accoglienza, di contaminazione culturale e di integrazione sociale;
   - gli obiettivi strategici della strategia regionale per la Parità di Genere come definiti nell'ambito dell'Agenda di Genere (D.G.R. 1466 del 15 settembre 2021);
   - gli indirizzi della "*Carta dei diritti fondamentali dell'UE e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP)*".
2. Gli interventi da agevolare sono selezionati con procedura valutativa a sportello (art. 5 comma 3 del D.Lgs n. 123/1998).
3. La gestione del presente strumento è di competenza della Regione – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Competitività, che procederà alla attuazione mediante il coinvolgimento dell'Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.
4. Puglia Sviluppo S.p.A. si occuperà della gestione della presente misura agevolativa in quanto Organismo Intermedio ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, come da convenzione stipulata con l'Autorità di Gestione del PO FESR-FSE+ 2021-2027.

Capo I FINALITÀ E OPERATIVITA' DELL'INTERVENTO

Art. 1- Finalità, riferimenti normativi e regimi di aiuto

1. Il presente Avviso stabilisce criteri e modalità per la concessione di agevolazioni alle grandi imprese e PMI e prevede l'ampliamento, l'ammodernamento e la ristrutturazione di immobili destinati o da destinarsi alle attività turistico alberghiere per lo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione degli attrattori culturali e naturali del territorio, coerentemente con la visione, gli obiettivi, i principi e le macro-strategie del percorso 3x6x5, di aggiornamento del Piano Strategico del Turismo Puglia365 (puglia365.it).
2. Il presente Avviso intende sostenere gli investimenti con le seguenti finalità:
   - l'innalzamento degli standard qualitativi dell'offerta e l'ampliamento ed il miglioramento dei servizi in chiave ecologica e green che impattino sul territorio in maniera non aggressiva, promuovendo così un turismo più armonioso e sostenibile e garantendo una migliore accessibilità e sicurezza ambientale, anche attraverso la valorizzazione di tradizioni locali di interesse turistico/culturale;
   - la digitalizzazione delle imprese che operano nel comparto turistico per potenziarne il livello di competitività e diffondere e sostenere l'evoluzione dell'industria turistica 4.0, favorendo la nascita di

nuovi servizi culturali e turistici digitali e la creazione di elementi innovativi per l'ecosistema del turismo in Puglia;

- la formazione degli operatori al fine di promuovere modelli innovativi di organizzazione del lavoro per sviluppare le competenze, digitali e non, degli operatori del settore attraverso percorsi formativi qualificati, finalizzati a valorizzare appieno le potenzialità turistiche del territorio regionale, garantendo professionalità ed efficienza nell'erogazione dei servizi e nella gestione degli stessi ed assicurando un costante aggiornamento sulle esigenze, tendenze e novità del comparto;
- un "nuovo" associazionismo (partnership) tra le strutture sia alberghiere che extralberghiere, abbandonando l'attitudine alla frammentazione e puntando su modelli operativi che sfruttano sinergie e considerano quale fattore di innovazione, di crescita e di sviluppo la concentrazione delle azioni ed il "fare sistema", anche attraverso la rete di impresa/consorzi.
  Questi ultimi assicurano, infatti, numerosi vantaggi per le imprese retiste/consorziate in quanto creano massa critica che beneficia di economie di scala e può realizzare progetti ad elevato valore aggiunto in grado di conquistare nuovi mercati e di competere meglio su quelli già esistenti, in virtù della collaborazione e dello scambio di informazioni, di conoscenze e di competenze;
- sostenere e qualificare l'occupazione regionale inclusa l'occupazione femminile.

3. Gli investimenti agevolabili devono essere finalizzati allo sviluppo di offerta turistica rinnovata e sostenibile ed a qualificare, aggregare e potenziare l'offerta del turismo valoriale, ecocompatibile, culturale ed esperienziale, aumentando il potenziale competitivo del patrimonio storico-culturale e naturalistico del territorio, sì da attrarre nuovi flussi turistici attraverso un'offerta capace di sperimentare forme di gestione tecnologicamente innovative.
4. Nondimeno, il miglioramento dei servizi offerti richiede processi di sviluppo delle competenze degli operatori turistici anche in ottica di digitalizzazione, di approccio responsabile alle risorse naturali e di management tecnologicamente organizzato, per meglio valorizzare l'identità regionale, salvaguardandone i valori e le specificità e per creare sinergie e scambi tra le diverse professionalità che qualificano e contraddistinguono l'offerta turistica.
5. Ogni progetto oggetto di agevolazione dovrà integrare programmi di miglioramento dei servizi, in una logica di destagionalizzazione con investimenti di carattere digitale, tecnologico, energetico e di economia circolare.
6. Le imprese beneficiarie, inoltre, dovranno obbligatoriamente provvedere all'iscrizione al portale nazionale (www.italia.it) ed al portale regionale dms.puglia.it e contribuire sia al popolamento dei dati raccolti su osservatorio.dms.puglia.it ed analizzati dall'A.Re.T. Pugliapromozione sia al monitoraggio dei livelli di soddisfazione degli utenti delle strutture/servizi offerti.
7. I contributi per le iniziative di cui al presente Avviso sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014 e s.m.i. (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria – di seguito GBER).

Articolo del GBER	Articolo del presente Avviso
Articolo 14 Aiuti a finalità regionale agli investimenti	Art. 6 comma 2 Art. 9 commi 2, 3 e 4
Articolo 28 Aiuti all'innovazione a favore delle PMI	Art. 6 comma 6 lettera a) Art. 9 comma 6 lettera a)
Articolo 29 Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione	Art. 6 comma 6 lettera a) Art. 9 comma 6 lettera b)
Articolo 31 Aiuti alla formazione	Art. 6 comma 6 lettera b) Art. 9 comma 7

Articolo 38 Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici	Art. 6 comma 7 Art. 9 comma 10 lettera a)
Articolo 41 Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili	Art. 6 comma 7 Art. 9 comma 10 lettera b)
Articolo 18 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza	Art. 6 comma 7 lettera c) Art. 9 comma 11
Articolo 19 Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere	Art. 6 comma 7 lettera d) Art. 9 comma 12

8. In data 01/07/2021 sono entrati in vigore, inoltre, il Regolamento (UE) n. 2021/1060 Disposizioni Comuni (RDC) ed il Regolamento (UE) n. 1058/2021 relativo a Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Fondo di coesione (Reg. FESR). Infine, al presente Avviso concorreranno anche le risorse rinvenienti dalla dotazione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2021 2027, così come destinate con la Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020) e 2022 (L.234/2021).
9. Il presente Avviso dà attuazione alla strategia del PR 2021-2027 che prevede il rilancio e consolidamento del settore turistico in una logica di ecocompatibilità, di risparmio energetico e di sostenibilità tesa alla salvaguardia del territorio e delle risorse naturalistiche e paesaggistiche della Regione, con la rigenerazione e la valorizzazione del patrimonio fisico, storico, artistico e culturale esistente e, in particolare, ai seguenti Obiettivi di Policy:
   - all'Obiettivo di Policy n.1 che punta a sostenere il miglioramento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici, riqualificando e migliorando gli standard di offerta, con il duplice obiettivo di innalzare la capacità competitiva delle imprese e di promuovere un'offerta turistica basata sulla sostenibilità ambientale, sull'innovazione e sulla digitalizzazione dei servizi.
   - all'Obiettivo di Policy n.2 la transizione ecologica del sistema di produzione e di consumo regionale e la crescita dell'economia circolare nonché la transizione energetica, con focus sulla produzione di energia da fonti rinnovabili e la cogenerazione ad alto rendimento.
10. Nella tabella seguente si riporta l'inquadramento del bando rispetto all'articolazione del PR:

Priorità:	**1. Competitività e innovazione**
Obiettivo strategico	**RSO1.1. Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate (FESR)**
Azione	1.2 Servizi per l'innovazione e l'avanzamento tecnologico delle PMI
Obiettivo strategico	**RSO1.2. Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione (FESR)**
	1.7 Interventi di digitalizzazione delle imprese
Obiettivo strategico	**RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)**
	1.9 Interventi di ampliamento e consolidamento del sistema imprenditoriale delle PMI
	1.10 Interventi per l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi
	1.11 Interventi di accesso al credito e finanza innovativa
Obiettivo strategico	**RSO1.4. Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità (FESR)**
	1.13 Sviluppo delle competenze
Obiettivo strategico	**RSO2.2. Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR)**

	2.2 Sostegno alla realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, ammodernamento impianti e idrogeno verde (escluso l'efficientamento).

11. In coerenza con la S3, le iniziative proposte devono essere riconducibili a quattro driver "trasversali" che determinano sfide e opportunità per tutte le filiere:
    a. la sostenibilità ambientale e l'economia circolare
    b. le tecnologie dell'informazione per l'industria e la società
    c. le scienze della vita e le tecnologie per la salute
    d. la crescita blu e l'economia del mare.

    Le filiere di innovazione sono individuate come segue:
    - *Industrie culturali, creative e del turismo*

      Aree di Innovazione
      - Fruizione eventi culturali
      - Gestione intelligente dei beni culturali
      - Turismo intelligente e sostenibile
      - Sviluppo di nuovi contenuti e servizi innovativi connessi.
12. Le tipologie di azione sono compatibili con il principio "*Do No Significant Harm*" (d'ora in avanti DNSH) in quanto sono state valutate sulla base delle linee guida tecniche del RRF (Recovery and Resilience Facility).
13. L'Avviso contribuisce al perseguimento di indicatori di output ed indicatori di risultato, secondo quanto riportato nel PR di cui alle premesse del presente Avviso. L'Avviso potrà contribuire, anche in relazione alle peculiarità degli interventi, al perseguimento di ulteriori indicatori, secondo le indicazioni riportate nella "Metodologia e Criteri per la selezione delle operazioni del PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021/2027" (CCI 2021IT16FFPR002) approvati dal Comitato di Sorveglianza del 9 marzo 2023 e come da DGR n. 603 del 03/05/2023 di "Presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n° 1060/2021".

Art. 2 - Definizioni

Le definizioni si applicano alle pertinenti disposizioni del presente Avviso e sono riportate nel Glossario denominato Allegato n. 1 (Glossario) parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Art. 3 - Operatività dell'intervento e dotazione finanziaria

1. Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalla data indicata nella Determina Dirigenziale di approvazione del presente Avviso.
2. A partire da tale data, i Soggetti interessati (di cui al successivo art. 4 comma 1) possono presentare al Soggetto Finanziatore (una delle Banche di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 oppure uno dei Confidi vigilati iscritti nell'albo unico di cui all'art. 106 del TUB, ai quali l'interessato chiede il finanziamento) o ad un Confidi (iscritto nell'Elenco ex art. 112 TUB tenuto dall'Organismo Confidi Minori oppure iscritto nell'albo unico di cui all'art. 106 del TUB), purché accreditati, le domande di agevolazione relativamente ai Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione Turismo, previsti dal presente Avviso.
3. A partire dalla stessa data il Soggetto Finanziatore può inoltrare la domanda secondo le modalità esposte al successivo articolo 11 esclusivamente tramite procedura telematica.
4. Le risorse complessive disponibili destinate all'agevolazione dei progetti presentati a valere sul presente Avviso ammontano a 20 milioni di euro a valere sul PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021/2027.
5. Dette risorse potranno essere implementate con ulteriori finanziamenti rivenienti dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC).
6. Con riferimento alle grandi imprese, gli investimenti produttivi e gli investimenti a favore della tutela ambientale non sono al momento candidabili; la Regione Puglia si riserva di attivarne la finanziabilità in presenza di altre risorse diverse dai Fondi SIE.

Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di agevolazioni di cui al presente Avviso:
   a. le imprese di grande, media, piccola e micro dimensione come da definizione di cui all'Allegato I del GBER;
   b. la rete di impresa, nella forma della Rete-soggetto che rappresenta un soggetto dotato di personalità giuridica autonoma - ai sensi del Decreto Legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e ss.mm.ii - e che è in grado di caratterizzare ed ampliare il proprio modello di business, in quanto contenitore di esperienze e professioni variegate e complementari. La rete soggetto può "accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato" delle imprese retiste/consorziate, con una maggiore capacità relazionale, di internazionalizzazione, di innovazione del sistema turistico, proponendo anche proficue sinergie tra diversi settori – ad esempio arti visive, enogastronomia e tradizioni culinarie, musica e arti performative - anche attraverso azioni di marketing condiviso e multifunzionale per unire alla ricettività turistica eventi ed intrattenimento di tipo artistico, culturale, sportivo, naturalistico e religioso. Alternativamente, è possibile presentare la domanda anche nella forma giuridica del Consorzio. Sia la rete di impresa che il Consorzio devono essere costituiti per la maggioranza da operatori turistici.
2. I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i requisiti previsti dall'Allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Art. 5 – Localizzazione

1. Le iniziative agevolabili con il presente Avviso devono essere riferite a unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della Regione Puglia.
2. L'impresa decade dal beneficio dell'aiuto se questa, o altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, «delocalizza» sia secondo quanto disposto nella sua attuale formulazione dall'articolo 2 Definizioni relative agli aiuti di Stato a finalità regionale del GBER, punto 61bis, sia se delocalizza l'attività oggetto di agevolazione o una sua parte in un territorio diverso dall'Unione Europea e dallo Spazio Economico Europeo nei tre anni successivi alla data di completamento dell'investimento. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.
3. Le imprese beneficiarie degli aiuti disciplinati dal presente Avviso si impegnano al mantenimento delle ULA, nel territorio della Regione Puglia, conteggiate nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda. Per le iniziative turistiche con dato occupazionale di partenza pari a zero, è obbligatorio che sia previsto un incremento occupazionale uguale o maggiore di 1.
   L'incremento dei livelli occupazionali presso l'unità locale oggetto di agevolazione, anche con particolare attenzione all'occupazione femminile, comporterà l'applicazione di una premialità sull'agevolazione, come previsto al comma 2 dell'articolo 8 del presente Avviso. L'assunzione di tali obblighi di mantenimento e/o incremento delle ULA è per l'esercizio a regime.

Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 6 – Tipologie di progetti ammissibili

1. Le domande di agevolazione possono essere presentate da grandi, medie, piccole e micro imprese che intendono realizzare attività rientranti nella "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2025" – (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024), elencate nell'Allegato n. 3 Codici Ateco ammissibili, parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
2. Il Mini Pacchetto Integrato di Agevolazione Turismo deve riguardare **investimenti produttivi** destinati a:

a) ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di strutture turistiche esistenti nonché riattivazione delle stesse; rientrano in questa fattispecie le strutture turistico alberghiere nonché le residenze turistiche extra alberghiere di cui alla lettera a) dell'art 41 LR 11/1999 operative da almeno 6 mesi, collocate in un complesso immobiliare unitario interamente destinato ad attività ricettiva e con un numero minimo di 3 e massimo di 6 unità abitative; sono altresì ammissibili le iniziative che trasformano le strutture extra alberghiere esistenti, operative da almeno 6 mesi, in strutture turistiche alberghiere;
Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende quale "complesso immobiliare unitario" un edificio o un insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autonomia funzionale; a tal fine si definisce "edificio" una costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

b) realizzazione di strutture turistico alberghiere e di strutture extralberghiere, attraverso lavori di manutenzione straordinaria e/o consolidamento, restauro e risanamento conservativo di:
   b1) immobili che presentano interesse artistico e storico-architettonico per i quali, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, sia intervenuta la dichiarazione di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
   b2) immobili abbandonati da almeno tre anni ed ubicati in zona "A" - centro storico - nonché nella "città consolidata" così come definita dal PPTR o dagli strumenti di pianificazione adeguati al PPTR, collocati in un complesso immobiliare unitario da destinarsi interamente ad attività ricettiva; lo stato di abbandono deve essere asseverato da tecnico abilitato. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende quale "complesso immobiliare unitario" un edificio o un insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autonomia funzionale; a tal fine si definisce "edificio" una costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo

   Le strutture extra alberghiere di cui alle precedenti lettere b1) e b2) devono conseguire, attraverso l'iniziativa proposta, un numero di camere/unità abitative non inferiore a 5.

c) manutenzione straordinaria e/o consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni, casine d'epoca e casali di rilevanza storico architettonica al fine della trasformazione dell'immobile (riferito all'intero stabile) in strutture turistico alberghiere ed in strutture extralberghiere. Eventuali ampliamenti sono consentiti esclusivamente mediante la Legge regionale "Turismo rurale" n. 20/1998 e s.m.i.
   Ai fini di cui sopra, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico-rurale, devono essere fatte salve le caratteristiche architettoniche e artistiche dell'immobile originario. Le strutture extralberghiere devono conseguire, attraverso l'iniziativa proposta, un numero di camere/unità abitative non inferiore a 5;

d) nuove attività turistico alberghiere di cui all'art. 3 della legge regionale n. 11/99, attraverso il recupero fisico e/o funzionale di strutture non ultimate, legittimamente iniziate, destinate ad attività alberghiere;

e) recupero e riqualificazione di edifici abbandonati da almeno tre anni e necessitanti di opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.e i., nonché interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 comma 1 lett. d del medesimo D.P.R. 380/2001, in cui gli incrementi volumetrici eventualmente previsti siano realizzati:
   - in conformità alle disposizioni della Legge Regionale 19 dicembre 2023, n. 36 "Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse",

- in conformità a quanto previsto dall'art 8 del DPR 160/2010 secondo gli indirizzi di cui alla Dgr 396 del 28/3/2024,

da destinare alla realizzazione di strutture turistico – alberghiere di cui all'art. 3 della legge regionale n. 11/99, ostelli nonché strutture congressuali, sportive, culturali e/o ricreative;

f) la realizzazione o l'ammodernamento degli stabilimenti balneari, ivi compresi gli spazi destinati alla ristorazione e alla somministrazione di cibi e bevande, ai parcheggi ed ai punti di ormeggio;
g) la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento e la ristrutturazione di campeggi (comprese le mini-aree di sosta e i campeggi nella forma del 'glamping') ed approdi turistici e Marina Resort (di cui all'articolo 14 comma 1 lettera b bis) della LR 11/1999 e s.m.i.;
h) gli interventi volti al miglioramento, ampliamento e realizzazione di infrastrutture sportive, anche idonee ad ospitare eventi agonistici regionali, nazionali ed internazionali approvate dal CONI e omologate dalla Federazione competente secondo le modalità specificate nell'Allegato n.2;
i) parchi tematici intesi quali strutture concepite intorno a temi ispirati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla storia, al cinema, all'ambiente e alla società, alle scienze, alla fauna ed alla flora.

3. Le iniziative di cui alle precedenti lettere a), b) e c), con esclusivo riferimento alle strutture turistico alberghiere previste dall'art. 3 della legge regionale n. 11/99, possono essere realizzate anche nella forma della ricettività diffusa disciplinata dal Regolamento Regionale 22 marzo 2012, n. 6.
4. Gli investimenti di cui alle precedenti lettere del presente articolo possono prevedere anche la realizzazione di "servizi funzionali", nel rispetto della normativa vigente, strettamente collegati alla struttura ricettiva principale, che migliorano la qualità complessiva del servizio offerto.
5. Gli investimenti di cui al comma 2 del presente articolo devono conseguire il livello 2 del sistema di certificazione di sostenibilità degli edifici in linea con quanto previsto dalla L.R. 13/2008 ("Protocollo ITACA Puglia 2023 - Edifici Residenziali" e del "Protocollo ITACA Puglia 2023 - Edifici non Residenziali" di cui alla D.G.R. n. 1891 del 18 dicembre 2023, pubblicata sul BURP n. 9 del 29/01/2024) ed ottenere l'attestato di prestazione energetica con almeno classe B e una prestazione energetica del fabbricato in estate di livello almeno medio.
6. Il Mini Pacchetto Integrato Turismo deve essere costituito da **Investimenti Produttivi** integrati con programmi di carattere digitale e/o tecnologico che riguardino almeno uno dei seguenti interventi:
   a) progetti di **Innovazione** digitale, tecnologica, strategica, organizzativa e gestionale delle imprese turistiche;
   b) progetti **formativi** volti alla qualificazione delle competenze relative alla trasformazione digitale, al turismo sostenibile, alla transizione ecologica ed alla riconversione green, in stretta correlazione con la strategia regionale di specializzazione intelligente.
7. Il progetto oggetto di agevolazione potrà comprendere programmi di **tutela ambientale** nonché, esclusivamente per le PMI, anche:
   c) programmi di **consulenze specialistiche**, inclusa l'Internazionalizzazione;
   d) spese per la **partecipazione a fiere**.
8. Con esclusivo riferimento alla **rete di impresa/consorzio**, di cui alla lettera b. del comma 1 del precedente articolo 4, il Mini Pacchetto Integrato di Agevolazioni Turismo può essere rappresentato da un progetto coordinato ed integrato volto ad incrementare i flussi turistici, anche internazionali ampliando il business di ogni singolo partecipante alla rete, che si impegna a condividere un prodotto turistico rinnovato, esperienziale ed integrato, anche attraverso la figura di un Temporary Manager, come di seguito descritto:
   a) investimenti digitali, di cui alla lettera a) del precedente comma 6, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tesi allo sviluppo ed implementazione di una piattaforma digitale di tour operating, che promuova l'offerta turistica territoriale, sia in ottica di prodotto che di organizzazione territoriale, con database allargati e profilati, prenotazioni interattive, soggiorni itineranti di tipo tematico, salutistico, esperienziale, personalizzato o differenziato a seconda delle esigenze del singolo viaggiatore in un medesimo nucleo familiare o gruppo;

b) percorsi formativi, di cui alla lettera b) del precedente comma 6, al fine di agevolare per le imprese retiste/consorziate l'aggiornamento e la qualificazione del personale;
c) pacchetti multifunzione, di cui al precedente comma 7 lettere c) e d), che riguardano servizi specialistici inclusa l'Internazionalizzazione e la partecipazione a fiere.

Sono, pertanto, agevolabili interventi che prevedano azioni integrate di promozione di iniziative turistico-culturali sul territorio, nonché azioni di partnership e di aggregazione, attraverso la rete di impresa, volte a organizzare pacchetti di offerta turistica coordinata, attività di internazionalizzazione, interventi formativi, gestione e programmazione centralizzata attraverso il DMS Puglia (dms.puglia.it) e/o anche attraverso l'uso di piattaforme dedicate ed accessibili alle imprese retiste/consorziate.

La rete soggetto/consorzio dovrà essere costituita da almeno 5 imprese retiste/consorziate.

9. Ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 1060/2021 non sono finanziabili i progetti che risultino violare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali così come definito dall'articolo 17 del Reg. (UE) 852/2020 e dai corrispondenti criteri di vaglio tecnico di cui al Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione Europea del 4 giugno 2021, coerenti con le tipologie di intervento, impegnandosi a trametterе, in fase di rendicontazione e monitoraggio del progetto, le informazioni e la documentazione che sarà richiesta dall'Amministrazione.

Art. 7 – Entità delle spese agevolabili e degli aiuti

1. I Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione Turismo devono riguardare programmi di investimento di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 30mila euro e 5 milioni di euro.
2. I programmi di investimento produttivo devono prevedere spese ammissibili non superiori al 95 % del pacchetto integrato.
3. Gli investimenti per l'innovazione a favore delle PMI non possono eccedere 500mila euro.
4. Gli investimenti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione, ammissibili esclusivamente per le PMI, non possono eccedere 500mila euro.
5. Gli investimenti per la formazione non possono eccedere 2 milioni di euro per la Grande Impresa e 500mila euro per le PMI.
6. Gli investimenti per la tutela dell'ambiente non possono eccedere 3 milioni di euro per la Grande Impresa e 1,5 milioni di euro per le PMI.
7. Le spese delle PMI per servizi di consulenza e di internazionalizzazione non potranno superare 500mila euro e le spese per la partecipazione alle fiere non potranno superare 500mila euro.
8. Gli investimenti riguardanti il programma della rete d'impresa/consorzi, di cui al comma 1 lettera b. del precedente articolo 4, devono essere compresi tra 500mila euro e 2 milioni di euro.

Art. 8 – Intensità delle agevolazioni

1. Per gli **Investimenti Produttivi** le agevolazioni sono concesse nei seguenti limiti:
   a) per le grandi imprese il 35%, come segue:
      ✓ 15% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto

   al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite massimo del 20% così ripartita:
   - 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
   - 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso;

   b) per le medie imprese il 45%, come segue:
      ✓ 25% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto

   al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite massimo del 20% così ripartita:
   - 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;

- 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso;

c) per le piccole imprese il 55%, come segue:

✓ 35% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto

al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite massimo del 20% così ripartita:

- 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
- 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.

2. Esclusivamente nell'ambito degli Investimenti Produttivi, le percentuali di agevolazione di cui al comma precedente potranno essere aumentate del 5% in ragione delle premialità riportate nell'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso. Tali agevolazioni non potranno eccedere i limiti stabiliti dalla Carta degli Aiuti - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) approvato il 02.12.2021 C(2021) 8655 *final*.
3. Limitatamente alle PMI, per gli **Aiuti all'innovazione a favore delle PMI**, l'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili, come segue:

✓ 30% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto;

al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite massimo del 20% così ripartita:

- 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
- 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.

4. Limitatamente alle PMI, per gli **Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione** l'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili, come segue:

✓ 30% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto

al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite massimo del 20% così ripartita:

- 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
- 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.

5. Per gli **interventi formativi**, l'intensità di aiuto non supera:

a) per le grandi imprese il 50%, come segue:

✓ 30% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto

al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite massimo del 20% così ripartita:

- 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
- 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso;

b) per le medie imprese il 60%, come segue:

✓ 40% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto

al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite massimo del 20% così ripartita:

- 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
- 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso;

c) per le piccole imprese il 70%, come segue:

✓ 50% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto;

al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite massimo del 20% così ripartita:

- 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;

- 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.

6. Per gli **investimenti a favore della tutela ambientale,** che consentono alle imprese di ottenere una **maggiore efficienza energetica**, l'intensità di aiuto è la seguente:

a) per le grandi imprese il 45%, come segue:
   - ✓ 25% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto;

   al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite massimo del 20% così ripartita:
   - 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
   - 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso;

b) per le medie imprese il 55%, come segue:
   - ✓ 35% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto;

   al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite massimo del 20% così ripartita:
   - 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
   - 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso;

c) per le piccole imprese il 65%, come segue:
   - ✓ 45% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto

   al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite massimo del 20% così ripartita:
   - 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
   - 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.

7. Per gli **investimenti a favore della tutela ambientale,** che consentono alle imprese di ottenere **la promozione di energia da fonti rinnovabili** l'intensità di aiuto è la seguente:

a) per le grandi imprese il 45%, come segue:
   - ✓ 25% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto;

   al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite massimo del 20% così ripartita:
   - 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
   - 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso;

b) per le medie imprese il 55%, come segue:
   - ✓ 35% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto;

   al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite massimo del 20% così ripartita:
   - 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
   - 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso;

c) per le piccole imprese il 65%, come segue:
   - ✓ 45% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto

   al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite massimo del 20% così ripartita:
   - 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
   - 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.

8. Limitatamente alle PMI, relativamente ai **programmi di Internazionalizzazione e di acquisizione di consulenze specialistiche** l'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili, come segue:

✓ 30% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto;

al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite massimo del 20% così ripartita:

- 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
- 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.

9. Limitatamente alle PMI, relativamente alla **partecipazione alle fiere** l'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili, come segue:

✓ 30% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto

al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite massimo del 20% così ripartita:

- 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
- 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.

10. Il contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore viene riconosciuto in misura pari all'Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno della delibera di finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato di uno spread determinato dalla Giunta regionale con proprio atto. La misura dello spread non potrà essere superiore al 2% (200 punti base). La Giunta entro il 31 dicembre di ciascun anno stabilisce il valore dello spread per i successivi 12 mesi, sulla base dell'andamento dei principali dati macroeconomici dell'economia regionale. Il contributo sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento "francese a rate costanti semestrali", utilizzando il minore tra il tasso definito al primo periodo del presente comma ed il tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore. In sede di prima applicazione lo spread è indicato in apposita Delibera di Giunta.
11. Il rischio del finanziamento è a completo carico del Soggetto Finanziatore.
12. Il contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore comprenderà l'eventuale preammortamento che avrà una diversa durata a seconda della tipologia di investimento:
    - una durata massima di 12 mesi per i finanziamenti destinati ai programmi di innovazione, di formazione ed all'acquisto di macchinari, di attrezzature e arredi, di attivi immateriali (inclusi i costi salariali) e ai programmi relativi ai servizi di consulenza;
    - una durata massima di 24 mesi per i finanziamenti destinati al suolo, alle opere murarie e assimilate, compresi gli impianti generali e gli interventi di tutela ambientale.
13. Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, il contributo in conto impianti di cui al precedente comma sarà calcolato con riferimento ad una durata massima del finanziamento (al netto dell'eventuale periodo di preammortamento) di:
    a. sette anni per i finanziamenti destinati al suolo, alle opere murarie e assimilate, compresi gli impianti generali e gli interventi di tutela ambientale;
    b. cinque anni per i finanziamenti destinati ai programmi di innovazione, di formazione, di consulenza ed all'acquisto di macchinari, di attrezzature e arredi e di attivi immateriali (inclusi i costi salariali).
14. Secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 3 del GBER, nella sua attuale formulazione: "*Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto*". Per "momento della concessione dell'aiuto" si intende l'invio della Determina Dirigenziale di cui al comma 18 del successivo articolo 11.

Art. 9 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili all'agevolazione le spese sostenute nell'arco di durata del progetto e strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi, come dettagliate nell'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
2. Nell'ambito degli Investimenti Produttivi in capitale fisso (attivi materiali) sono ammissibili:
    a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell'importo dell'investimento produttivo; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%;
    b. opere murarie e assimilabili (incluso l'acquisto dell'immobile);
    c. acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, nuovi di fabbrica ed in linea con i dettami Industria 4.0 e/o del Green Deal europeo;
    d. i mezzi mobili solo se strettamente funzionali e pertinenti rispetto all'attività ammissibile svolta dall'impresa;
    e. studi preliminari di fattibilità e spese per progettazioni e direzione lavori, nonché relazione tecnico - estimativa asseverata della cantierabilità e delle spese previste, anche per eventuale tutela ambientale, da parte di un tecnico iscritto ad albo.
3. Nell'ambito degli Investimenti Produttivi in attivi immateriali sono ammissibili l'acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate. Sono ammissibili anche le spese per l'acquisto di programmi informatici ed i trasferimenti di tecnologia commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.
4. I programmi relativi agli Investimenti Produttivi agevolano, inoltre, i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni.
5. Con esclusivo riferimento all'Investimento Produttivo, i soggetti beneficiari sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e per tutti i beni agevolati sono tenuti all'obbligo del mantenimento degli stessi nelle Immobilizzazioni del beneficiario per almeno cinque anni per le grandi imprese e tre anni per le PMI dalla data di completamento dell'investimento.
6. I progetti di innovazione sono riconducibili alle seguenti tipologie di intervento:
    a. Innovazione a favore delle PMI;
    b. Innovazione dei processi e dell'organizzazione.

    Gli aiuti per le attività di innovazione sono destinati all'acquisizione di servizi di consulenza e sostegno all'innovazione e riguardano l'introduzione o l'uso di tecnologie e soluzioni innovative (comprese tecnologie e soluzioni digitali), al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficaci o tecnologicamente avanzati, compresa l'implementazione di tecnologie e soluzioni digitali innovative. Le attività di innovazione includono anche l'innovazione organizzativa e l'innovazione di processo, che riguardano l'attuazione di un metodo di organizzazione aziendale/produttiva nuova o notevolmente migliorato, compresi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software.
    Tali servizi devono essere forniti:
    - da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze;
    - dai distretti tecnologici riconosciuti dal MUR;
    - dai centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2017 e s.m.i.;
    - dai centri di competenza ad alta specializzazione ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 gennaio 2018;
    - dai manager e specialisti dell'innovazione certificati ai sensi della Norma UNI 11814;
    - dagli incubatori certificati di start-up innovative, iscritti alla sezione speciale del registro delle imprese, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016 recante la revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
    - dai Digital Innovation Hub (DIH) così come riconosciuti dalla Commissione europea e dal Mimit con l'obiettivo di accompagnare e supportare le imprese nella trasformazione digitale.

7. Sono ammissibili gli Interventi formativi connessi al progetto proposto e rivolti al personale coinvolto, attinenti ai temi di Smart Specialization Strategy della Regione Puglia, a titolo non esaustivo, quali:
   * processi di innovazione aperta, organizzativa e tecnologica;
   * digitalizzazione dei processi;
   * gestione dell'innovazione anche in termini di sviluppo di competenze chiave (linguistiche, interculturali, comunicative, relazionali di accoglienza e manageriali);
   * internazionalizzazione;
   * economia circolare e sostenibilità ambientale;
   * design-driven innovation ed eco-progettazione.
8. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
9. Nell'ambito degli interventi formativi, i costi ammissibili sono calcolati attraverso l'utilizzo di opzioni semplificate di costi, previste dal Reg. Delegato (UE) n. 1676/2023 per le Operazioni riguardanti l'erogazione di formazione a persone occupate di cui al punto 3 dell'Allegato al citato regolamento. L'opzione semplificata di costo si sostanzia in due Costi Standard Unitari ora/partecipante, che definiscono il parametro di riferimento per il calcolo complessivo, secondo la durata, del programma formativo ammissibile. Il Costo unitario 1 - Tariffa oraria - formazione di persone occupate, potrà essere riconosciuto per partecipante per ora alle attività formative attuate. Il Costo unitario 2 - Tariffa oraria della retribuzione versata a un dipendente impegnato in un corso di formazione, non potrà essere riconosciuto in presenza di costi salariali ammissibili per il medesimo partecipante. L'allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso specifica le condizioni per il sostegno agli interventi formativi, pena l'inammissibilità delle spese sostenute.
10. Sono ammissibili anche investimenti a favore della tutela ambientale per:
    a) Misure di efficienza energetica che non siano meri miglioramenti che le imprese sono tenute ad attuare per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.
    b) Investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili.
11. Sono altresì ammissibili i servizi di consulenza strettamente connessi al progetto con la finalità di migliorare il posizionamento competitivo delle imprese oltre che di accompagnare, orientare e consolidare la transizione digitale, ecologica ed energetica, in chiave di innovazione e di Smart Specialization Strategy attraverso interventi finalizzati all'introduzione di tecnologie e pratiche digitali che possano contribuire ad una concreta digitalizzazione degli aspetti gestionali ed organizzativi delle imprese attraverso processi di consulenza e di affiancamento aziendali.
    Le spese ammissibili riguardano, a titolo non esaustivo:
    * consulenza finalizzata al miglioramento dei servizi offerti e delle azioni di destagionalizzazione, ivi compresa l'assistenza tecnico/manageriale, per indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e delle reti d'impresa/consorzi;
    * consulenza specialistica diretta ad un'analisi strategica, organizzativa e gestionale della realtà aziendale per stimolare processi d'innovazione d'impresa sia di tipo tecnologico che organizzativo, anche per la trasformazione in Società Benefit e o B Corp, connessa alle operazioni di affiancamento diretto alla gestione imprenditoriale e tutoraggio prevedendo anche la figura del Temporary Manager (che abbia almeno tre anni di esperienza nei servizi effettuati) esclusa l'attività ordinaria di consulenza legale, finanziaria e fiscale. Gli incarichi manageriali possono inoltre indirizzare e supportare i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi;
    * spese per l'acquisizione dei seguenti servizi (non presenti in azienda antecedentemente all'investimento):
      a. consulenza specialistica per lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione dell'applicazione che gestisce l'attività di vendita o promozione via internet (quali applicazioni di e-Commerce, applicazioni Business-to-Business, Business-to-Consumer) incluse le spese relative al cloud.
      b. consulenza per l'integrazione dei sistemi informativi aziendali anche con il DMS regionale;
      c. promozione del sito orientato al commercio elettronico, limitatamente alle spese previste per l'acquisizione di consulenze per studi di web marketing, per i piani di diffusione e il posizionamento

del sito web di commercio elettronico e realizzazione di video e foto necessari alla creazione del sito web, inclusi i servizi di traduzione;

d. definizione di strategie di marketing, ideazione immagine coordinata dell'azienda connessa con il prodotto/servizio realizzato, compresa la progettazione di marchi e loghi identificativi, messa a punto di programmi commerciali, definizione e implementazione di strategie organizzative, servizi di "content curation" di informazioni e multimedia ottimizzati per il DMS Puglia e per gli strumenti di comunicazione regionale;

e. l'acquisizione di certificazione (non obbligatoria per legge) in ambito di parità di genere, di prodotto, di ambiente, di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché di responsabilità sociale ed etica.

* Consulenze per l'implementazione e gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure Payment System.
  Non sono ammissibili e finanziabili:
  - i servizi a carattere continuativo e periodico;
  - i servizi connessi al normale funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale, le spese di pubblicità e di mera promozione commerciale).

12. Sono ammissibili i programmi di Internazionalizzazione, nonché la partecipazione a fiere che promuovono anche il brand PUGLIA e weareinPUGLIA e che possono riguardare:
    * spese per servizi di consulenza specialistica finalizzati a sviluppare il progetto di promozione internazionale e ad aumentare la conoscenza del territorio pugliese e delle sue vocazioni e caratteristiche all'estero anche attraverso consulenze specialistiche prestate dalla figura del digital manager o del digital export manager, anche con competenze in ambito turistico come definito all'Allegato n.1 Glossario parte integrante e sostanziale al presente Avviso;
    * partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e ad eventi a queste collegati quali workshop, eventi B2b, seminari, azioni di incoming, ecc.;
    * spese per la partecipazione a fiere virtuali e per l'utilizzo di piattaforme di matching/ricerche profilate collegati alle fiere;
    * istituzione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, all'estero e/o in Italia di spazi espositivi/ esposizioni virtuali per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri.
13. I criteri per l'ammissibilità, la determinazione e la documentazione delle spese finanziabili sono riportati nell'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso e devono essere rispettati pena l'inammissibilità delle stesse.

Art. 10 - Spese non ammissibili

Non sono ammissibili:

a. le spese di pura sostituzione;
b. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
d. i titoli di spesa regolati in contanti;
e. le spese di funzionamento;
f. le spese relative all'acquisto di scorte;
g. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
h. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro;
i. attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
j. le spese relative all'acquisto di mezzi mobili qualora non strettamente funzionali all'attività;
k. IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario.

l. tutte le spese non capitalizzate ad eccezione delle spese relative alle consulenze per l'Innovazione, per la Formazione e per l'acquisizione di servizi;
m. le spese di caratterizzazione e di bonifica di aree inquinate.

Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria e le forniture "chiavi in mano" che non rispettino le condizioni di ammissibilità previste dall'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Capo IV MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 11 – Presentazione ed istruttoria della domanda

1. Il soggetto proponente, dopo aver attivato sulla piattaforma telematica disponibile sul sito https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/ il proprio profilo, avvia la compilazione della proposta progettuale cui viene assegnato un codice pratica; una volta inseriti i dati sintetici obbligatori, il soggetto proponente completa la compilazione della propria istanza – direttamente o tramite referente accreditato e appositamente delegato su piattaforma per la singola proposta progettuale – e risponde al questionario ex ante. La Modulistica della proposta progettuale è riportata nell'Allegato n. 4 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
2. La predetta proposta progettuale contiene il business plan che il soggetto proponente dovrà elaborare, fornendo dati ed informazioni relativamente al progetto proposto, esplicitando le modalità di innalzamento degli standard qualitativi dell'offerta e descrivendo il miglioramento dei servizi in chiave ecologica e green; inoltre, l'impresa illustrerà i programmi di carattere digitale/tecnologico/energetico/di sviluppo delle competenze/di internazionalizzazione che intende realizzare.
3. Il Soggetto proponente, o suo delegato, inoltra l'istanza al Soggetto Finanziatore o al Confidi; contestualmente la piattaforma genera il Codice Unico di Progetto (CUP) a far data dal quale è possibile avviare l'investimento.
4. Il Soggetto Finanziatore, ricevuta l'istanza di cui al comma precedente e verificata l'idoneità del soggetto proponente alla concessione del/dei finanziamento/i bancario/i, entro il termine di sei mesi, adotta la delibera del mutuo - che deve essere di importo almeno pari al 50% dell'investimento complessivo proposto e che deve essere appositamente finalizzata alla realizzazione dello stesso - e la trasmette all'Organismo Intermedio mediante la piattaforma telematica unitamente all'istanza ai fini dell'istruttoria, generando i due protocolli di OI e della Regione Puglia.
5. Nel caso l'istanza sia stata presentata per il tramite di un Confidi, al termine di sei mesi previsti per la concessione della delibera, può essere aggiunto un ulteriore periodo non superiore a due mesi per le verifiche effettuate da quest'ultimo.
6. Trascorso il termine di sei mesi dalla generazione del CUP di cui al precedente comma 3, ovvero di due mesi più sei mesi in caso di intervento del Confidi, senza che il Soggetto Finanziatore abbia inviato telematicamente la domanda, l'istanza decade automaticamente.
7. E' consentito il cambio, una sola volta, del Soggetto Finanziatore o del Confidi (qualora l'istanza non sia stata ancora associata a un Soggetto Finanziatore) da parte dell'impresa proponente, in relazione al medesimo investimento oggetto di domanda di agevolazione, per il quale è mantenuto lo stesso Codice Pratica e lo stesso Codice Unico di Progetto, come già generati.
8. Dal predetto cambio, formalizzato attraverso la piattaforma telematica, decorre nuovamente il termine di 6 mesi entro i quali la domanda deve essere trasmessa secondo la procedura telematica, pena la decadenza della stessa.
9. Le modalità di presentazione della domanda ed i documenti a corredo della stessa sono specificati nell'Allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
10. Puglia Sviluppo, ricevute le istanze secondo l'ordine cronologico di invio telematico, avvia, se necessario anche mediante la fase dell'interlocuzione con il soggetto proponente, un esame istruttorio, al fine di accertare le condizioni di ammissibilità, di sostenibilità e di fattibilità del progetto. Puglia Sviluppo potrà, altresì, richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'espletamento dell'attività istruttoria, nonché disporre interlocuzioni e verifiche con gli istanti.

11. I criteri di selezione sono articolati in:
    - criteri di ammissibilità formale, ovvero verifica della sussistenza dei requisiti formali di ammissione alla fase di istruttoria della domanda mediante l'accertamento della conformità formale della documentazione presentata;
    - criteri di valutazione sostanziale, attraverso la quale le domande valutate formalmente ammissibili sono esaminate in relazione a:
        - qualità della proposta sotto il profilo tecnico e gestionale in relazione agli obiettivi di destagionalizzazione e di miglioramento degli standard qualitativi dei servizi offerti;
        - rilevanza e potenziale della proposta con riferimento all'avanzamento tecnologico anche in termini di implementazione di strategie di transizione digitale o di transizione ecologica o di economia circolare;
        - coerenza dei costi da sostenere, realizzabilità tecnica ed ambientale e compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le tempistiche occorrenti per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, concessioni e pareri propedeutici al suo avvio;
        - all'accertamento della coerenza con la strategia regionale di edilizia sostenibile (Protocollo ITACA Puglia) ove ne ricorrano le condizioni;
        - interventi volti a migliorare il posizionamento competitivo dell'impresa, anche attraverso azioni di marketing, di co-design, di progettazione e di internazionalizzazione;
        - introduzione di tecnologie innovative per la gestione dell'inquinamento.
12. Per l'esame del progetto di Innovazione, di consulenze specialistiche e di formazione, Puglia Sviluppo potrà avvalersi anche di esperti iscritti al Registro digitale degli esperti del MUR, con specifiche competenze tecnico-scientifiche, che esprimeranno un parere in merito:
    - alla rilevanza ed al potenziale innovativo della proposta in termini di avanzamento tecnologico digitale o energetico o ecologico;
    - alla pianificazione ed organizzazione dell'evoluzione aziendale verso i temi del cambiamento (transizione ecologica/economia circolare/introduzione di tecnologie digitali, strategie aziendali di sviluppo, internazionalizzazione e marketing);
    - ai percorsi di sviluppo e qualificazione delle competenze.
13. La valutazione espressa conterrà eventuali indicazioni e/o prescrizioni utili al conseguimento degli obiettivi di progetto e funzionali a valorizzare ed ottimizzare gli interventi agevolati, di cui l'impresa proponente dovrà tenere conto nella realizzazione del progetto e che saranno oggetto di verifica finale in sede di rendicontazione delle spese sostenute.
14. Per gli aspetti tecnici ed energetici, Puglia Sviluppo potrà avvalersi di esperti, iscritti ai propri albi pubblici.
15. In relazione al rispetto del principio del DNSH e della verifica climatica, le imprese che realizzano un investimento produttivo di importo fino ad € 250.000,00 dovranno compilare la DSAN presente in piattaforma e riportata nell'Allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente Avviso, che attesta il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo (DNSH) e della mitigazione dei cambiamenti climatici o degli adattamenti ai cambiamenti climatici.
    Per i programmi di investimento produttivo di importo superiore ad € 250.000,00, le imprese dovranno compilare compiutamente le apposite schede, secondo quanto indicato nella modulistica di cui all'Allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente Avviso che saranno valutate dalla Struttura del referente per la Sostenibilità Ambientale della Regione Puglia.
16. Le procedure di valutazione utilizzate sono indicate nelle Procedure e Criteri di valutazione riportate nell'Allegato n. 5, parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
17. Puglia Sviluppo potrà richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione prodotta nonché disporre interlocuzioni e verifiche, da effettuarsi mediante l'apposita funzionalità previste dalla piattaforma telematica.
18. Puglia Sviluppo, al termine dell'attività istruttoria di cui ai commi precedenti, invierà una comunicazione alla Sezione, ai fini dell'adozione della Determina Dirigenziale di ammissione che sarà trasmessa telematicamente all'impresa proponente sulla piattaforma Puglia Semplice. La PEC di cortesia sarà indirizzata anche al Soggetto Finanziatore ed al Confidi (eventuale). Tale determina sarà resa disponibile in piattaforma insieme alla

relazione di Puglia Sviluppo che contiene l'esito della verifica, l'aiuto massimo concedibile all'impresa ed eventuali indicazioni e prescrizioni da rispettare nella fase di realizzazione del progetto.
In caso di esito negativo, il dirigente competente predispone nota di inammissibilità che conterrà le motivazioni che hanno determinato l'inammissibilità della proposta.

Art. 12 - Modalità attuative del progetto e concessione delle agevolazioni

1. L'impresa ritenuta ammissibile inoltra all'O.I. anche per il tramite del Soggetto Finanziatore o del Confidi ed entro 3 mesi dalla conclusione dell'investimento, la dichiarazione di completamento e la richiesta di erogazione del contributo, tramite Sistemi Informativi Regione Puglia (SIRP), secondo gli schemi di rendicontazione resi disponibili sul portale istituzionale della Regione Puglia. Nel caso l'investimento sia concluso antecedentemente alla determina dirigenziale regionale di cui all'art.11 comma 18, il termine di cui sopra decorrerà da detta determina di ammissione.
2. Alla richiesta di erogazione del contributo deve essere allegata documentazione attestante che l'impresa richiedente sia in regola con il versamento delle quote nei confronti degli enti bilaterali, eventualmente previsti dalla contrattazione del settore economico di riferimento sviluppata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che gestiscono le prestazioni di sostegno al reddito in caso di crisi aziendali ai sensi della vigente normativa.
3. L'O.I., ricevuta la richiesta di erogazione del contributo, procede alle verifiche dell'investimento realizzato e delle eventuali autorizzazioni amministrative, attraverso la documentazione corredata alla richiesta ed accerta, in via definitiva, la pertinenza e l'ammissibilità delle spese sostenute.
4. L'attività istruttoria si conclude con una relazione finale relativa alla verifica della realizzazione del progetto agevolato che è trasmessa telematicamente alla Sezione Competitività per gli adempimenti conseguenti.
5. Sulla base delle risultanze della relazione finale di cui al comma precedente, il dirigente competente adotta il provvedimento finale di liquidazione delle agevolazioni in un'unica soluzione all'impresa, indicando l'importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimenti, ovvero nota di inammissibilità.

Art. 13 – Monitoraggio

1. La Regione e Puglia Sviluppo possono effettuare interlocuzioni, verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. L'impresa beneficiaria del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'ultimazione dell'investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di beni e servizi.
3. Il beneficiario è tenuto ad illustrare, con relazione allegata alla dichiarazione di completamento dell'investimento, i risultati ottenuti nell'ambito del progetto realizzato e le motivazioni di eventuali scostamenti rispetto a quanto prospettato in sede di proposta progettuale approvata. Tale relazione e la predetta dichiarazione di completamento dell'investimento dovranno essere compilate per l'inserimento nella piattaforma telematica di rendicontazione SIRP utilizzando l'apposita modulistica disponibile nel cloud al link https://nextcloud.innova.puglia.it/index.php/s/SeCqmLHkzXZxNJx?path=%2FStandard%20Allegati%20Minipia%20Turismo%2FModulistica%20Rendicontazione%20MINIPIA%20Turismo .
4. Il beneficiario è tenuto ad illustrare, con relazione allegata alla dichiarazione di completamento dell'investimento, i risultati ottenuti nell'ambito del progetto realizzato e le motivazioni di eventuali scostamenti rispetto a quanto prospettato in sede di proposta progettuale approvata. Tale relazione e la predetta dichiarazione di completamento dell'investimento dovranno essere compilate per l'inserimento nella piattaforma telematica utilizzando l'apposito format, unitamente al questionario *ex post*, resi disponibili sul portale istituzionale della Regione Puglia.
5. Al fine di valutare l'impatto, l'efficacia, i risultati raggiunti e gli effetti prodotti dall'attuazione della misura in termini di crescita di produttività, di aumento di redditività, di stabilità economica e di incremento occupazionale e agli obblighi rivenienti dai costi salariali (ove previsti), saranno rilevati dati di monitoraggio delle iniziative agevolate dalla Regione Puglia anche attraverso la presenza, le informazioni, i dati, l'attività, l'interazione con il DMS Puglia (dms.puglia.it).

Si fa, altresì, presente che l'impresa sarà tenuta, a completamento dell'investimento, alla compilazione telematica del questionario ex-post presente nella piattaforma (https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/).

6. L'Autorità di Gestione del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, secondo quanto definito nel Sistema di Gestione e Controllo del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 e considerato che gli aiuti alla formazione sono caratterizzati da un elevato grado di immaterialità, è responsabile delle verifiche di gestione, ex art. 74 del Reg. (UE) n. 1060/2021, ai fini dell'ammissibilità del contributo; è responsabile, inoltre, a campione, delle verifiche in itinere sul posto di regolare esecuzione, nonché delle verifiche amministrativo contabili.

Capo V REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Art. 14 - Durata e termini di realizzazione del progetto

1. I programmi di investimento possono essere avviati successivamente alla generazione del già menzionato CUP secondo le modalità esposte al precedente comma 3 dell'articolo 11. Tale avvio dell'investimento non determina alcun diritto a favore dell'impresa, né obbligo di impegno o di spesa per l'Amministrazione Regionale.
   Gli interventi formativi di cui all'articolo 6 comma 6 lettera b) potranno essere avviati solo successivamente alla Determina Dirigenziale regionale dell'esito positivo delle verifiche di cui al precedente articolo 11 comma 18, che potrà contenere particolari prescrizioni e/o indicazioni in merito ai piani Formativi che dovranno essere rispettate sin dall'avvio, pena il loro non riconoscimento ad agevolazione ed implicherà che l'impresa sia in possesso di tutti gli elementi previsti per la fase di realizzazione del piano formativo, incluso il calendario delle attività previste. Nel caso intervengano variazioni rispetto al piano formativo presentato, le stesse devono essere tempestivamente comunicate esclusivamente mediante piattaforma telematica, al fine di consentire all'Autorità di Gestione le opportune verifiche di cui al precedente articolo 13 comma 5.
2. Il programma oggetto di agevolazione può avere una durata massima di 24 mesi dalla Determina Dirigenziale regionale dell'esito positivo delle verifiche di cui al precedente articolo 11 comma 18. Il beneficiario può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione del progetto, a condizione che la richiesta sia adeguatamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione.

Art. 15 - Cumulo

1. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 8 "Cumulo" del GBER, al fine di verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto concedibili, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.
2. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del GBER possono essere cumulati:
   a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
   b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al GBER ed alla Carta degli Aiuti 2021 2027 ove pertinente.
3. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del GBER non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dalle regole comunitarie.
4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del GBER possono essere cumulati con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili.
5. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata dal GBER o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.
6. È consentito il concorso con misure agevolative aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.
7. Nel caso sia superata l'intensità massima di aiuto si procede alla rideterminazione del contributo.
8. Fermo restando le intensità della sovvenzione complessiva per gli investimenti produttivi di cui ai precedenti commi del presente articolo, in presenza di un ulteriore ESL derivante da un aiuto in forma di garanzia,

controgaranzia e cogaranzia, la verifica di cumulabilità tiene conto dei limiti delle previsioni della Carta degli Aiuti di cui al precedente comma 2.

Art. 16 – Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)

È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, in qualità di datore di lavoro, del contratto collettivo nazionale per il settore di riferimento e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come previsto ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 - disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009, anche con riferimento alla regolarità dei versamenti nei confronti degli enti bilaterali eventualmente previsti da tale contrattazione che gestiscono le prestazioni di sostegno al reddito in caso di crisi aziendali ai sensi della vigente normativa.

Art. 17 – Decadenza dal beneficio di concessione, revoca e rideterminazione delle agevolazioni erogate

1. Il soggetto destinatario della Determina Dirigenziale di ammissibilità del progetto decade dal diritto a ricevere l'atto di concessione delle agevolazioni nei casi di seguito previsti:
   a. per i beni oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla Regione, da Puglia Sviluppo S.p.A. e/o dalla Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;
   b. sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività anteriormente al completamento del progetto di investimenti;
   c. il Soggetto Beneficiario sia destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
   d. in caso di delocalizzazione così come definita al precedente articolo 5 comma 2 del medesimo articolo;
   e. sia variata, senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, la localizzazione dell'intervento rispetto a quella originariamente prevista;
   f. il Soggetto Beneficiario non trasmetta all'O.I. / Regione, nei termini indicati al precedente comma 1 dell'articolo 12, la documentazione finale comprovante l'effettuazione delle spese sostenute e pagate, nonché la relazione e le attestazioni di cui al comma 3 articolo 13;
   g. non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente;
   h. non sia stata osservata la "clausola sociale" (di cui all'articolo 17 del presente Avviso) prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009 e ss.mm.ii.;
   i. sia modificato, senza previa autorizzazione della Regione, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una divisione della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2025" – (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024)" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma approvato;
   j. non siano rispettate le normative edilizie e urbanistiche oggetto dell'intervento nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;
   k. qualora senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, subentri una nuova Società a seguito di acquisizione, fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o

di ramo d'azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati.

2. Le agevolazioni sono revocate al soggetto beneficiario nei seguenti casi:
   a. per i beni oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla Regione, da Puglia Sviluppo S.p.A. e/o dalla Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;
   b. sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività prima che siano trascorsi cinque anni per le grandi imprese e tre anni per le PMI dal completamento degli investimenti;
   c. sia destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e ss.mm.ii.;
   d. in caso di delocalizzazione così come definita al precedente articolo 5 comma 2 del medesimo articolo;
   e. sia variata la localizzazione dell'intervento senza l'autorizzazione della Regione e prima che siano trascorsi cinque anni per le grandi imprese e tre anni per le PMI dal completamento degli investimenti;
   f. non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente;
   g. non sia stata osservata la "clausola sociale" (di cui all'articolo 17 del presente Avviso) prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
   h. qualora senza l'autorizzazione della Regione, prima che siano trascorsi cinque anni per le grandi imprese e tre anni per le PMI dal completamento degli investimenti, subentri una nuova Società a seguito di acquisizione, fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati;
   i. si trasferiscano altrove, si alienino o si destinino ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimenti ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione della Regione, i beni agevolati prima che siano trascorsi cinque anni per le grandi imprese e tre anni per le PMI dal completamento degli investimenti;
   j. non sia adottato e mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
   k. non siano rispettati i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie;
   l. il soggetto beneficiario non consenta i controlli e le ispezioni sulla realizzazione del programma di investimento agevolato.
3. I Soggetti Beneficiari accettano di essere inclusi nell'elenco dei beneficiari, nel quale sono pubblicati altresì la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse e comunque tutti i dati previsti agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. In caso di rifiuto da parte dei Soggetti Beneficiari, gli stessi saranno considerati rinunziatari dell'agevolazione che pertanto decade.
4. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto. Tale importo sarà maggiorato di cinque punti percentuali nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a, d, e, f e g.
5. Si procederà alla rettifica del contributo e alla conseguente rideterminazione delle agevolazioni assegnate ed erogate al Soggetto Beneficiario al verificarsi anche di una sola delle condizioni sotto elencate:
   a. qualora sopravvenga l'accertamento successivo, da parte di autorità competenti esterne, dell'inammissibilità di spese già sostenute e verificate dall'O.I. In tale circostanza sarà effettuata la rideterminazione del contributo attualizzato relativo all'importo dichiarato inammissibile ed oggetto di rettifica;
   b. il Soggetto Beneficiario realizzi l'investimento oggetto di agevolazione con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti "chiavi in mano" senza rispettare le relative condizioni di ammissibilità stabilite nell'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso;

c. qualora non risultino realizzate le attività o rispettate le condizioni previste per la concessione delle premialità, limitatamente alla quota incrementale prevista al precedente articolo 8 comma 2;
d. qualora non sia rispettato l'obbligo dell'incremento occupazionale per le iniziative turistiche con dato di partenza pari a zero e il mantenimento occupazionale nell'esercizio a regime, limitatamente al 5% del contributo complessivo erogato;
e. in tutte quelle ulteriori fattispecie, non riconducibili ai casi tassativamente elencati al presente articolo, nelle quali si accerti la violazione/elusione delle obbligazioni assunte dal beneficiario per l'attuazione del programma di investimento; la rideterminazione ha ad oggetto la sola parte dell'investimento per la quale si accerti la violazione/elusione;
f. il Soggetto beneficiario non ottemperi agli obblighi di iscrizione e permanenza nell'ambito del portale nazionale (www.italia.it) e del portale regionale (dms.puglia.it) e non contribuisca al popolamento dei dati analizzati e raccolti su osservatorio.dms.puglia.it dall'A.Re.T. Pugliapromozione e al di monitoraggio dei livelli di soddisfazione degli utenti delle strutture/servizi offerti prima che siano trascorsi tre anni dal completamento degli investimenti nella misura del 3% del contributo percepito per ogni annualità per la quale non è stato adempiuto l'obbligo.

6. All'importo del beneficio da restituire per effetto della rideterminazione è applicato un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto.

Art. 18 – Variazioni al programma approvato

1. Il progetto ritenuto ammissibile, salve cause di forza maggiore, non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi.
2. Non sono considerate modifiche e variazioni soggette ad autorizzazione:
   - modifiche dell'identità del fornitore rispetto a quella indicata in fase istruttoria;
   - sostituzioni o modifiche dei beni previsti, che non ne alterano la funzionalità;
   - con riferimento alle spese per opere murarie, fermo restando il programma costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi relativi alle voci previste.
3. Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto riportato nella Determina Dirigenziale di cui al comma 18 dell'articolo 11 non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

Capo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
REGIONE PUGLIA
Sezione Competitività – Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese.
Corso S. Sonnino, 177 – 70121 Bari
Responsabile del procedimento: Enrico Lucaioli.

Art. 20 - Pubblicità e trattamento dei dati personali

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, il presente Avviso verrà diffuso sui canali digitali mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sui portali istituzionali della Regione Puglia (www.regione.puglia.it e https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/).
2. Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 10 agosto 2018, n.101, la Regione Puglia informa che i dati forniti e richiesti dal presente Avviso e dagli allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso.

3. Il Titolare del Trattamento è la Regione Puglia. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: Dott.ssa Rossella Caccavo, indirizzo e-mail: rpd@regione.puglia.it alla quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 12 DGPR, e/o per eventuali chiarimenti in materia di protezione e dati personali.
4. I dati saranno trattati ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del Trattamento, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, nell'attuazione, gestione, monitoraggio dell'Avviso, e della conseguente assenza di obbligo ad acquisire il consenso scritto degli interessati.
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente procedimento e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione dello stesso. I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette.
6. Successivamente saranno archiviati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Per lo svolgimento delle attività previste dall'Avviso, le informazioni raccolte saranno utilizzate con strumenti informatici e non, secondo le modalità inerenti le finalità suddette. I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell'utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti).
7. I dati saranno trattati dal personale e dai collaboratori della Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Competitività espressamente nominati come "designati" o "persone autorizzate al trattamento". Designato al trattamento è il Dirigente pro tempore della Sezione Competitività, mail: competitivita@regione.puglia.it.
8. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi, ivi incluso l'Organismo Intermedio, che prendono parte ai processi operativi o che, in ottemperanza a specifici obblighi di legge o di regolamento, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli (es. ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso agli atti nei limiti consentiti dalla legge n. 241/90).
9. Laddove il soggetto proponente risultasse beneficiario del finanziamento, le informazioni riferite al Soggetto, relative al progetto presentato, potranno essere pubblicate sui siti internet www.regione.puglia.it e https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità prescritti dalla legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", dalla normativa comunitaria, nonché dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n. 33/2013).
10. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati (rdp@regione.puglia.it).
11. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti in base a quanto stabilito negli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE 2016/679, quali l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o, infine, potranno opporsi al trattamento. L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
12. I dati saranno resi disponibili sul sistema informativo ARACHNE. La Regione Puglia dispone l'accesso al sistema informativo ARACHNE, sviluppato dalla Commissione Europea per supportare le attività di verifica delle Autorità di Gestione dei Fondi strutturali 2021 - 2027 nell'individuazione delle iniziative potenzialmente esposte a rischi di frode, conflitti di interessi e irregolarità. Il sistema ARACHNE è alimentato da fonti dati esterne, quali banche dati mondiali (Orbis e Lexis Nexis World compliance), sistemi informativi della Commissione Europea (VIES e Infoeuro) e da fonti dati interne, rappresentate dalle informazioni provenienti dalle singole Autorità di Gestione dei diversi Stati membri titolari di Programmi comunitari FESR e FSE riferite allo stato di attuazione delle operazioni. I dati, disponibili nelle banche dati esterne, saranno trattati al fine di individuare gli indicatori di rischio.
13. La Regione Puglia trasmette telematicamente al sistema informativo ARACHNE i dati delle operazioni rendicontate nell'ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 per il tramite del "Sistema Nazionale di

Monitoraggio" gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-RGS-IGRUE. I dati disponibili nel sistema ARACHNE saranno trattati dalla Regione Puglia esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di Beneficiari, contraenti, contratti e progetti. Il sistema ARACHNE potrà essere utilizzato sia nella fase di selezione sia nella eventuale fase di attuazione dell'operazione. Il processo e lo scopo dell'analisi dei dati operato da ARACHNE sono descritti alla seguente pagina web della Commissione Europea: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it.

Art. 21 - Norme anticorruzione

Al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), le imprese beneficiarie si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia.

PER INFORMAZIONI:
Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico
Sezione Competitività – Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese
Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari.
PEC: aiutipmiturismo.regione@pec.rupar.puglia.it.
Siti internet:
www.regione.puglia.it; https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/; www.pugliasviluppo.eu.

Si fa presente che tutte le comunicazioni e/o informazioni di carattere generale pubblicate sul sito istituzionale nella pagina dedicata all'Avviso si considerano valide per tutti i destinatari interessati ed hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Analogamente, tutte le comunicazioni presenti nell'area di lavoro dedicata ad ogni istanza (c.d. cruscotto imprese) ed alle quali sono associate notifiche di cortesia automaticamente inviate dal portale pugliasemplice.sistema.puglia.it sul domicilio digitale speciale indicato nell'istanza o modificato successivamente da parte del richiedente mediante le funzioni del portale, si considerano valide per il destinatario interessato ed hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
E' onere del richiedente, pertanto, indicare correttamente la PEC nell'istanza e verificare costantemente che sia attiva e funzionante, al fine di ricevere le PEC di cortesia.

Allegati all'Avviso:

Allegato n.1 Glossario
Allegato n.2
Allegato n.3 Codici ATECO Ammissibili
Allegato n.4 Modulistica proposta progettuale
Allegato n.5 Procedure e Criteri di valutazione